

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1969

(25^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	Pag. 355 e passim
COPPOLA361, 362
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia356 e passim
GAVA, ministro di grazia e giustizia .360 e passim	
LEONE, relatore355 e passim
LUGNANO358 e passim
MANNIRONI359 e passim
MARIS356 e passim
PETRONE360 e passim

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Leone, Lugnano, Maccarrone Pietro, Mannironi, Maris, Montini, Petrone, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Valsecchi Pasquale e Zucalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento i senatori Carraro e Fol-

liari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Baldini e Zannini.

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Dall'Andro.

T O M A S S I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del codice penale » (351)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del codice penale ».

Riprendiamo la discussione e la votazione degli articoli 1, 3 e 5 che furono rinviati, per un più approfondito esame, alla Sottocommissione.

L E O N E , relatore. Vorrei far presente alla Commissione che la Sottocommissione, che si riunì « in punta di piedi », ci permise tutt'al più uno scambio di idee,

lasciando molti problemi in sospeso. Non siamo quindi in grado di portare qui i risultati definitivi dei nostri lavori.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge (articolo 2 del codice penale) saremmo stati del parere — attraverso anche colloqui con il Sottosegretario — di lasciare invariato l'ultimo comma. Qualcuno ha suggerito di sostituire la parola « comportamento » con le parole « azione o omissione », ma la prima dizione sarebbe preferibile salvo il coordinamento finale.

Si pone poi il grosso problema della definizione del reato politico. Noi abbiamo stabilito di sostituire « reato » a « delitto », perchè anche la contravvenzione può avere carattere politico. Il Ministero mi pare che non ci abbia fornito quello che veniva richiesto da molti di noi, cioè una specie di tabella comparativa della legislazione sul diritto politico nelle altre Nazioni. Però, per il delitto comune determinato da motivo politico, siamo in dubbio se aggiungere o meno la parola « prevalentemente », poichè tale avverbio potrebbe generare equivoci.

M A R I S . È per questo che ho sollevato la questione relativamente alla legge 30 gennaio 1963, n. 300, citata a pagina 8 della relazione introduttiva al disegno di legge, il cui articolo 3 recepisce la Convenzione di Parigi 13 dicembre 1957 sull'estradiizione.

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa ai colleghi, ma poichè siamo in sede redigente è necessario procedere con un certo ordine. I resoconti stenografici sono atti che restano e le molte interruzioni non giovano alla loro chiarezza.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È consigliabile esaminare il disegno di legge articolo per articolo, perchè se discutiamo il disegno di legge in generale, dovremo poi ricominciare da capo.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 2. (*Successione di leggi penali*). — « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo. Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge allorchè durante lo stesso sia stato realizzato il comportamento o l'ultima parte del medesimo ».

L E O N E , *relatore*. Salvo il parere della Sottocommissione nella sua pienezza, sull'articolo 1 si è rilevato che l'unico dubbio, di carattere marginale, è quello relativo all'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . In questo comma si propone di sostituire le parole: « sia stato realizzato il comportamento », con la

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)25^a SEDUTA (2 luglio 1969)

formula: « se avvenuta in tutto o in parte l'azione o l'omissione che lo costituisce ».

L E O N E , *relatore*. Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe apportare questa variazione. Però, ripeto quanto ho detto nella mia premessa: poichè la Sottocommissione si dovrà ancora riunire per studiare i vari problemi rimasti insoluti, e, fra gli altri, quello delle pene accessorie, essa potrà studiare meglio questo articolo, sul quale potro dare chiarimenti alla Commissione in una prossima seduta.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1, quindi, tornerebbe per un ulteriore esame alla Sottocommissione.

L E O N E , *relatore*. Oggi, ripeto, non mi sentirei di chiedere alla Commissione di ratificare l'operato della Sottocommissione, perchè il numero dei partecipanti a questa ultima era molto esiguo.

P R E S I D E N T E . Quindi, lei penserebbe di discutere ancora l'articolo 1 in Sottocommissione, nella speranza che i presenti siano più numerosi. L'articolo rimarrebbe ora virtualmente approvato, tanto per intenderci.

L E O N E , *relatore*. Noi avremo dovuto sottoporre alla Commissione, in seduta plenaria, il lavoro della sottocommissione alla quale, però, come ho già detto, hanno partecipato soltanto pochi colleghi. Quindi, allo scopo di agire con il massimo senso di concordia, fin dove è possibile, mi sembra opportuno riportare in sottocommissione quei problemi che siano oggetto di divergenze e incertezze, allo scopo di definirli.

P R E S I D E N T E . Siccome però, per quanto riguarda l'articolo 1 la Sottocommissione non ha sollevato grosse questioni, ma ha posto, se le mie notizie sono esatte (me le ha fornite il senatore Leone stamane)

soltanto una questione concernente l'ultimo comma dell'articolo stesso, la restante parte di quest'ultimo, non essendo sorte divergenze, si potrebbe anche approvare.

L E O N E , *relatore*. Possiamo anche fare così.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quali difficoltà vi sono per la sua completa approvazione?

M A R I S . Non sappiamo se useremo la parola « comportamento », oppure se la sostituiremo con: « azione od omissione ».

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, capisco perfettamente il suo pensiero; ma noi potremmo trovarci davanti a questo interrogativo fino all'ultimo articolo. Il dubbio rimarrebbe. Ora a me pare che, in fondo, si possa pure approvare l'articolo, riservandoci di rispondere a questo interrogativo appena il relatore ci fornirà i chiarimenti necessari.

L E O N E , *relatore*. La mia proposta è di approvare il testo governativo; poi, in sede di coordinamento apporteremo eventualmente le opportune modifiche.

P R E S I D E N T E . L'espressione accettata sarebbe « comportamento ». L'unico dubbio è se questa parola non trovi adeguata corrispondenza in altre norme del disegno di legge e del codice penale per cui vi potrebbe essere una discrasia.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Noi votiamo « comportamento »; alla fine potremo anche tornarvi sopra, ma intanto avremo definito un articolo.

L E O N E , *relatore*. Accettiamo il testo così com'è, con la riserva che se ci accorgeremo in seguito che questa espressione pos-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

25ª SEDUTA (2 luglio 1969)

siamo introdurla in tutte le altre norme, sarà conservata; altrimenti vi torneremo sopra, tanto più che si tratta di una rifinitura di carattere formale.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quindi lasciamo « comportamento ».

L E O N E, *relatore*. Ho detto appunto questo.

L U G N A N O. Allora possiamo dire che la Commissione approva l'articolo 1 con la sola riserva sulla parola « comportamento » su cui dobbiamo necessariamente tornare quando si dovrà parlare di « azione od omissione ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 1, con la riserva dell'eventuale modifica, da apportare in sede di coordinamento, all'ultimo comma, limitata eventualmente alla sostituzione della espressione « comportamento » con le parole « azione od omissione ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 8 del Codice penale è abrogato.

Quest'articolo resta ancora accantonato per la sua connessione con l'articolo 5.

Art. 5.

L'articolo 13 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Estradizione*). — « L'estradi-zione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'estradi-zione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) che per l'una o l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'estradi-zione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'estradi-zione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) in ogni caso in cui risulti che l'estradi-zione sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offenda l'interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato da motivi politici ».

L E O N E, *relatore*. Su questo articolo vi sono due problemi; quello che è stato riproposto dal senatore Maris per quanto riguarda i limiti dell'estradi-zione espressi dalla convenzione europea stipulata a Parigi il 13 dicembre 1957, dichiarata esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300; e il problema di cui all'ultimo comma per quanto concerne la definizione del reato politico; si tratta di vedere se tale definizione deve restare in questa sede, o avere una sua autonomia.

M A R I S. Sarebbe forse preferibile.

L E O N E, *relatore*. Se siamo d'accordo sul fatto di trattare autonomamente la definizione di reato politico potremmo dedicare il testo dell'articolo 5 unicamente al tema della estradi-zione.

In proposito, ritengo che sarebbe utile modificare il punto 3) del secondo comma

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

25ª SEDUTA (2 luglio 1969)

di tale articolo sostituendone il testo con il seguente: « 3) quando l'extradizione è richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinione politica ovvero quando per una delle predette ragioni la situazione del soggetto per il quale viene chiesta l'extradizione possa essere aggravata ».

Salvo eventuali perfezionamenti tecnici, mi sembra che la suddetta dizione soddisfi le esigenze prospettate.

Passando ora alla definizione del reato politico — del quale si parla all'ultimo comma dell'articolo 5 come di « delitto » politico — penso che ne dovremmo trattare in un apposito articolo che, almeno per il momento, potremmo chiamare 5-bis.

Chiarito — lo ripeto ancora una volta — che la Commissione si è già espressa a favore della sostituzione della parola « reato » politico all'altra « delitto », rimane ora da decidere se conviene adottare integralmente il testo dell'ultimo comma dell'articolo 5 che recita: « Agli effetti della legge penale è reato politico ogni delitto che offenda l'interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il delitto comune determinato da motivi politici », oppure se sia preferibile aggiungere, nell'ultima frase dopo la parola « determinato » l'avverbio « prevalentemente ».

MANNIRONI. Mi pare che, nella precedente discussione, era stato suggerito di dire « ...che offenda un interesse politico dello Stato » al posto di: « l'interesse politico dello Stato ».

LEONE, *relatore*. Esatto, ed io stesso mi dichiarerei favorevole a questa modifica.

MARIS. Mi scuso se torno ancora una volta sulla prima parte dell'articolo 5, ma vorrei mi venisse chiarito perchè — laddove si parla di estradizione — si dice che essa « è regolata dalle convenzioni, da

gli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana ». In particolare, vorrei sapere perchè si usa questa gerarchia delle fonti facendo riferimento, per primo, alle convenzioni e, per ultimo, alla legge penale italiana capovolgendo l'ordine stabilito dal codice penale.

LEONE, *relatore*. Effettivamente, all'articolo 13 del codice penale si dice che « l'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali », ma non c'è giurista, il quale dubiti che — nella realtà — questa gerarchia vada capovolta perchè l'extradizione importa, innanzitutto, un rapporto internazionale bilaterale.

MARIS. Vi è poi un'altra questione che desidero mi venga chiarita.

Sempre al primo comma dell'articolo 5 si dice che « L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni » e si elencano quindi i punti 1), 2) e 3).

Queste tre condizioni, devono comunque sempre ricorrere?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le condizioni elencate ai punti 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 5 sono le condizioni formali minime per l'extradizione.

MARIS. Se questo è il valore da dare a questi tre punti non soddisfiamo però l'esigenza di affermare che, quando quelle condizioni non ricorrono, l'extradizione non è ammessa!

LEONE, *relatore*. Potremmo usare la formula al negativo; dire cioè che la estradizione non è ammessa quando non ricorrono, eccetera, eccetera.

MANNIRONI. L'elencazione di cui all'articolo 5 è tassativa e, comunque, sarei contrario alla proposta del senatore Leone.

L E O N E , *relatore*. La proposta di mettere tutto al negativo è interessante. Il testo allora diventerebbe:

« L'extradizione non è ammessa:

1) quando il fatto non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) quando per l'una e l'altra legge sia estinto il reato o la pena;

3) quando l'azione penale non possa essere esercitata per l'una e l'altra legge ».

M A N N I R O N I . Ma che scopo ha la forma negativa? Sostanzialmente dovrebbe essere la stessa cosa, ma a me pare preferibile la forma positiva.

M A R I S . Non è la stessa cosa: concettualmente è diversa.

P E T R O N E . La formula negativa dovrebbe significare che l'extradizione è comunque ammessa quando ricorrano i casi indicati; cioè quando, per l'una e l'altra legge, il fatto sia preveduto come reato, questo o la pena non siano già estinti e sia possibile esercitare l'azione penale.

L E O N E , *relatore*. Credo che non si possa ritenere che, quando quei casi ricorrano, si concederebbe senz'altro l'extradizione. Si tratta semplicemente di condizioni di ammissibilità, di presupposti per la concessione dell'extradizione.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. La forma positiva mi sembra più corretta. Eventualmente si potrebbe inserire l'avverbio « solo », che sistemerebbe tutto.

L E O N E , *relatore*. Io preferirei la formula negativa. Dopo le osservazioni del collega Maris, mi sono convinto che essa è preferibile. Se ci mettiamo nel solco della tradizione interpretativa, che è basata sulla forma negativa, non creiamo per il futuro problemi che ora non si possono prevedere. Se il codice vigente dice: « L'extradizione

non è ammessa se il fatto, eccetera », vuol dire che si è formato tutto un sistema basato sulla forma negativa. Il solo fatto che il collega Maris oggi abbia avuto dei dubbi determinati dalla forma positiva, la quale potrebbe far pensare che basta l'esistenza di quei presupposti perchè l'extradizione debba essere concessa, mi induce a preferire la formulazione negativa.

M A R I S . Anch'io sono per la formulazione negativa, che mi sembra più corretta.

L U G N A N O . E se usassimo la formulazione: « L'extradizione è ammessa solo quando... »?

L E O N E , *relatore*. Non va: darebbe l'impressione che quando ci sono quei presupposti l'extradizione andrebbe concessa senz'altro.

M A N N I R O N I . Io preferisco la forma positiva: è più chiara e semplice.

P R E S I D E N T E . L'esistenza del termine « condizioni » nel testo governativo esclude che, quando ricorrano quei presupposti, si debba automaticamente concedere l'extradizione.

L E O N E , *relatore*. Non sappiamo neppure ciò in questo momento. Non so se qui sia il caso di fare una indagine storica comparativa per ogni norma, ma in effetti in questo momento non sappiamo se la formulazione negativa contenuta nel codice del 1930 non sia correlata a convenzioni internazionali. Per esempio, la convenzione europea di estradizione, cui si è riferito poco fa il senatore Maris, dice: « L'extradizione non sarà accordata... ». Quindi, può darsi che la forma negativa sia proprio nella tradizione di questo istituto, il quale non è regolato solo dal nostro codice, ma anche da prassi e convenzioni internazionali e dai codici degli altri Stati. La formulazione negativa rappresenta ormai una tradizione secolare, che va benissimo. Si può quindi capovolgere la formula del secondo comma

e dire: « L'extradizione non è ammessa se il fatto non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero, se per l'una e l'altra legge sia estinto il reato o la pena, se l'azione penale non possa essere esercitata per l'una e l'altra legge ». Così diciamo la stessa cosa senza creare eventuali problemi per il futuro. A me fa veramente impressione il fatto che la formulazione positiva possa indurre un uomo intelligente come il collega Maris a nutrire dei dubbi ed a porre la questione che ha prospettato in merito alla interpretazione della norma.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Se usiamo l'espressione: « L'extradizione è ammissibile solo quando, eccetera », si sottolinea che quelli indicati sono presupposti formali, non di decisione.

L E O N E , *relatore*. L'extradizione presenta due momenti: il momento dell'esame dei presupposti e il momento della decisione di concessione. Ora, noi possiamo incidere solo sul primo momento; il secondo, quello della concessione, appartiene al giudice. Se usiamo la forma negativa, rendiamo in modo più incisivo l'aspetto dei limiti formali dell'extradizione.

L U G N A N O . Io vorrei sapere perchè da parte del Governo c'è una opposizione, anche se sfumata, ad accettare la formulazione negativa.

P R E S I D E N T E . Non c'è nessuna opposizione.

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. È questione di opportunità e di forma, non di merito.

L U G N A N O . Ma è più corretta la forma negativa, signor Presidente!

M A R I S . Anche nella Costituzione viene usata la forma negativa: il secondo comma dell'articolo 26 dice, infatti, che l'extradizione del cittadino « non può in

alcun caso essere ammessa » per reati politici; e l'articolo 10, dopo aver dichiarato che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, dispone all'ultimo comma che « non è ammessa l'extradizione » dello straniero per reati politici.

L E O N E , *relatore*. Nell'articolo 26 della Costituzione non troviamo molto aiuto per risolvere la questione: il primo comma è positivo, il secondo è negativo. Tuttavia le argomentazioni del collega Maris mi confortano nella opinione che le norme sulla estradizione in genere sono redatte in forma negativa.

L U G N A N O . Quindi al secondo comma dell'articolo 5 bisogna dire: « L'extradizione non è ammessa quando non ricorrono le seguenti condizioni ».

L E O N E , *relatore*. Dato che si tratta di una finezza tecnica, lasciamo la decisione definitiva alla Sottocommissione, altrimenti restiamo arenati su tale questione. Io proporrei di approvare l'articolo 5 nella forma attuale del testo governativo, salvo poi a proporre in seno alla Sottocommissione la adozione della forma negativa. Condivido la proposta del collega Maris ma, per guadagnare tempo, suggerirei di approvare il testo attuale con l'intesa che in seno alla Sottocommissione, dopo successivo e più approfondito studio, si vedrà se è opportuno capovolgere la formulazione e renderla negativa.

C O P P O L A . Io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora devo mettere in votazione l'articolo 5 — escluso l'ultimo comma, che diventerà un articolo a sé — nell'attuale dizione; poi la Sottocommissione vedrà se è il caso di accogliere la proposta di cambiare la forma positiva in negativa.

M A N N I R O N I . Ma perchè la formulazione definitiva la dobbiamo rimettere

alla Sottocommissione? Prendiamo adesso, noi, una decisione in merito.

C O P P O L A . Non ha importanza. Si tratta di un aspetto tecnico.

M A R I S . Io dispongo di un codice commentato, nel quale sono riportate diverse convenzioni internazionali. In genere la forma è negativa. Per esempio, nella convenzione del 1951 relativa ai rifugiati è adottata una formulazione negativa. Il trattato di Ginevra del 28 luglio 1951 dice: « Le disposizioni di questa convenzione non saranno applicate alle persone eccetera ».

G A V A , *ministro di grazia e giustizia*. Non è questa, però, l'ipotesi di cui ci stiamo occupando. Ad ogni modo, credo che non valga la pena fermarsi su tale argomento.

P R E S I D E N T E . Io direi di accogliere la proposta del senatore Leone, anche perchè, se non l'accogliessimo, la prossima volta saremmo perfettamente allo stesso punto di adesso.

M A N N I R O N I . Ma se decidiamo subito quale forma adottare, la questione non si riproporrà più.

P R E S I D E N T E . Certamente questo sarebbe meglio. Ma siccome non tutti sono per una decisione immediata dell'alternativa, perchè vogliono studiare meglio la questione, per ora è bene mettere in votazione l'articolo 5 nel testo governativo.

M A R I S . Io sono perfettamente convinto che la formulazione negativa sia più corrispondente.

L E O N E , *relatore*. Allora, propongo formalmente la formulazione negativa. Il testo verrebbe così modificato:

« L'estradiçione non è ammessa:

1) se il fatto non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) se per l'una e l'altra legge è estinto il reato o la pena;

3) se l'azione penale non può essere esercitata per l'una e l'altra legge ».

M A N N I R O N I . Dichiaro che mi asterrò nella votazione di questo emendamento, perchè non sono convinto che quella negativa sia la formulazione più corretta.

P E T R O N E . Ho un dubbio, su cui vorrei un chiarimento.

Nel momento in cui ci preoccupiamo del lavoro che potrà fare l'interprete, non dobbiamo usare, l'una dopo l'altra, due espressioni che possono dare luogo ad equivoci: nella prima parte diciamo « non è ammessa » e nella seconda « è vietata ». Ora, « non è ammessa » vuole dire che « è vietata », cioè che non si può concedere se non ricorrono queste condizioni. Riterrei più logico, quindi, che si dicesse: « è ammissibile », perchè l'ammissibilità indica un potere valutativo, un potere discrezionale.

L E O N E , *relatore*. Sono contrario ad usare la parola « ammissibile » perchè, specialmente in procedura penale, è foriera di moltissimi equivoci. Il concetto di non ammissibilità non l'abbiamo ancora preciso. Sono invece d'accordo ad usare la espressione: « L'estradiçione non è ammessa quando... ».

P E T R O N E . Allora: « è vietata » dobbiamo trasferirla anche nella prima parte, cioè « non è ammessa » significa che non si può dare. In questo caso, sia nella prima che nella seconda parte, direi: « è vietata ».

L E O N E , *relatore*. Vorrei che nel modificare queste norme del codice penale fossimo molto cauti, perchè sono norme tecnicamente perfette.

Quindi, o facciamo un lungo elenco di sei punti oppure, dato che le une sono condizioni formali e le altre di sostanza, nella prima parte diciamo: « L'estradiçione non è ammessa... » e nella seconda parte: « La estradiçione altresì non è ammessa... ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono due concetti diversi. Nella prima parte si dice che ove non esistano determinate condizioni formali il giudice non può entrare nel merito della valutazione, cioè non può determinare se è opportuno o meno estradare; nella seconda parte, invece, si dice che non è possibile in alcun modo estradare anche ove esistano i presupposti. Sono due situazioni nettamente diverse e meritano due distinte previsioni. Questo mi sembra sia chiaro. Ora, se si mette il negativo nella prima parte, giustamente si pone il rilievo del senatore Petrone. Ecco, quindi, il motivo per cui nella prima parte è stata adottata la formula positiva: « è ammessa » e nella seconda parte la formula negativa: « è vietata ».

L U G N A N O . Allora nella prima parte si dovrebbe dire: « è ammessa solo se... ».

L E O N E , *relatore*. No, faremmo un grossissimo errore, perchè è vincolante. Se volete, lasciamo pure la formula positiva, ma senza aggiungere le parole: « solo se ».

Comunque, se ci fermiamo due ore su una questione del genere, non arriveremo mai a riformare il codice! Il collega Mannironi si è opposto addirittura a rimettere alla Sottocommissione una formula esclusivamente tecnica...

M A N N I R O N I . Non sono diventato improvvisamente formalista, ritengo solo — e mi sembra logico — che, se si deve approvare la formula definitiva, è più giusto che questa approvazione sia fatta in Commissione plenaria e non sia demandata alla Sottocommissione, la quale ha più che altro compiti istruttori, di preparazione di materiale per la Commissione plenaria.

L E O N E , *relatore*. Vorrei chiarire che la Sottocommissione non ha poteri deliberativi: affina gli articoli e li riporta alla Commissione. Essa, quindi, esaminerebbe solo se l'espressione « è ammessa » possa essere adottata.

Comunque, lasciamo pure la forma positiva, anche se sono sempre del parere che si poteva demandare alla Sottocommissione il compito di definire la formulazione.

L U G N A N O . Quindi lei è convinto che la forma negativa sia la migliore.

L E O N E , *relatore*. Siccome potrei anche sbagliare in questo momento, perchè sono sotto l'impressione di un argomento addotto dal senatore Maris, che mi ha convinto, avevo chiesto questo rinvio.

Comunque ritiro l'emendamento, purchè si vada avanti.

M A R I S . Le mie preoccupazioni sono solo di natura tecnica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte dell'articolo 5 con l'esclusione dell'ultimo comma (che viene scorporato per farne un articolo 5-bis), e con la seguente modificazione del punto 3):

sostituire le parole « in ogni caso in cui risulti che l'estradizione » con la parola: « quando »; aggiungere le parole: « ovvero risulti che la posizione del soggetto di estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5-bis, di cui do lettura:

Art. 5-bis.

« Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offenda l'interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato da motivi politici ».

L E O N E , *relatore*. Propongo di sostituire l'intero articolo 5-bis con il seguente: « Agli effetti della legge penale è reato poli-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

25ª SEDUTA (2 luglio 1969)

tico ogni reato che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E altresì reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Resta inteso che la numerazione di questo articolo sarà fissata in sede di coordinamento.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5-bis proposto dal relatore.

(*E approvato*).

L'articolo 6 fu approvato nella seduta del 17 aprile con riserva di coordinamento.

L E O N E, *relatore*. Nella seduta del 17 aprile ci si era chiesto se fosse possibile inserire qui un congegno giurisdizionale.

Noi dicemmo: la potestà di permettere il transito resta al Ministro della giustizia, ma l'accertamento se vi sia stata deliberazione favorevole deve essere compito del Ministro o di un organo giurisdizionale?

Dopo lunga discussione, la Sottocommissione ha ritenuto che non è possibile istituire un congegno giurisdizionale che non sia lento e ritardatore perchè, siccome si tratta di transito, se ad un certo punto lo Stato italiano deve dire allo Stato che chiede il transito di attendere una decisione giurisdizionale sulla presenza della concessione del transito, significa non far funzionare l'istituto del transito. D'altra parte, nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto che si è trattato di un eccesso di scrupolo di chi ha redatto il disegno di legge, perchè il transito per estradizione è una cosa di carattere eccezionale: se non ottengo l'autorizzazione di passare per Fiumicino, passo per Atene!

Quindi, il Comitato è favorevole a lasciare al Ministro la decisione, data l'estrema difficoltà di istituire un congegno di garanzia giurisdizionale per quanto attiene l'accer-

tamento che vi sia stata la deliberazione favorevole.

Quindi io chiedo o che si lasci la norma così com'è o che la si sopprima e la istituzione del transito sarà regolata dalla prassi internazionale.

Abbiamo studiato la questione in modo coscienzioso e dettagliato e abbiamo visto che creeremmo un congegno tale da rendere l'istituto inoperoso. L'alternativa, quindi, è o di mantenere il testo o di sopprimerlo.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poichè nell'articolo precedente abbiamo distinto le condizioni della prima parte dalle situazioni della seconda parte, propongo di sostituire alla parola « condizioni » l'altra: « situazioni ». Quindi direi: « ... purchè non ostino le situazioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

M A R I S. D'accordo.

L E O N E, *relatore*. L'articolo 6, dopo il coordinamento, risulterebbe, quindi, così formulato:

Art. 6.

« Dopo l'articolo 13 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 13-bis. (*Transito per estradizione*). — « Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi di cui al numero 3 dell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

G A V A, *ministro di grazia e giustizia*. Sarebbe forse più chiaro se dicessimo: « ... permesso dal Ministro di grazia e giustizia, sempre che egli abbia accertato che vi sia stata la deliberazione... ».

L E O N E, *relatore*. Allora diciamo « previo accertamento ».

MANNIRONI. Mi sembra poco « elegante » questa formulazione.

MARIS. Capisco perfettamente che se si vuole dotare di un congegno giurisdizionale questo accertamento del Ministro si rende la norma estremamente macchinosa e si potrebbero complicare le cose. Mi sembra, però, che non possiamo assolutamente introdurre nel codice penale una contaminazione del genere, per cui conferiamo al potere esecutivo un potere che è sostanzialmente di carattere giurisdizionale. Infatti, con questa norma noi diciamo che, nel momento in cui l'estradata si trova sul territorio che giuridicamente è dello Stato italiano, tutto quel procedimento rivolto ad effettuare l'accertamento che per l'articolo 5 è di natura giurisdizionale viene assegnato in via eccezionale alla competenza del Ministro di grazia e giustizia. A questo punto, è preferibile eliminare addirittura la norma.

MANNIRONI. Ma se si dovesse presentare il caso ipotizzato, come lo risolveremmo?

MARIS. Come è stato sempre risolto; ma consacrare un principio del genere in una norma non mi sembra opportuno.

LEONE, *relatore*. La relazione che accompagna il testo governativo dice espressamente: « Non si è ritenuto di estendere alla cosiddetta estradizione in transito le garanzie giurisdizionali previste per la estradizione passiva. Il permesso di transito è in prevalenza considerato un permesso di polizia per il fatto che lo Stato di transito rimane estraneo al rapporto fra lo Stato concedente e quello richiedente. Per tale riflesso le convenzioni internazionali e le leggi straniere, che esplicitamente riconoscono l'istituto, assoggettano per lo più il transito a regole meno rigorose di quelle previste per la estradizione, non concedendo all'inquisito o al condannato le stesse garanzie giurisdizionali stabilite per quest'ultimo. A questa tendenza si uniformò infatti il gruppo di convenzioni del 6 aprile 1922 fra l'Italia e gli Stati costituiti a seguito

della cessazione dell'impero austro-ungarico, eccetera ».

È chiaro, quindi, che esiste già una prassi. Se voi ritenete di dover sopprimere la norma, sopprimiamola pure e non se ne parli più.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora non avremo più alcuna garanzia!

LUGNANO. Il collega Maris non vuole consacrare un principio che a suo parere è una contaminazione.

LEONE, *relatore*. Sempre nella relazione che accompagna il testo governativo si dice, per esempio, che lo stesso principio venne accolto dalla legge belga, dalla legge svizzera e dalla legge francese che dispongono che il transito viene concesso su semplice domanda per via diplomatica.

MARIS. Fino a quando si tratta di accertare che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente si può anche accettare che la competenza venga attribuita al Ministro di grazia e giustizia. Il punto che mi lascia invece perplesso è quello relativo alla seconda parte, cioè quando si demanda al Ministro il compito di accertare in ordine alle condizioni di cui all'articolo 5 che vietano l'extradizione.

GAVA, *ministro di grazia e giustizia*. L'atto è unico; è chiaro che nello stesso momento in cui si deve accertare la sussistenza della deliberazione favorevole bisogna anche accertare se ricorrono o meno le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 5. I due accertamenti sono contestuali.

MANNIRONI. Se la Commissione decide di sopprimere l'articolo 6, si corre veramente il rischio che domani possa intervenire la polizia e si determini un conflitto di competenza. Con la norma proposta, invece, se non altro sappiamo con precisione che è il Ministro di grazia e giustizia che ha il potere di intervenire.

LEONE, *relatore*. Sono d'accordo col senatore Mannironi. I casi sono due: o manteniamo l'articolo 6, oppure la materia non sarà disciplinata da alcuna norma. Non è possibile inserire un congegno giurisdizionale, perchè non è in alcun modo configurabile, specialmente per l'assoluta impossibilità di garantire il diritto di difesa dell'estraddando.

La norma proposta indubbiamente rappresenta una conquista dal punto di vista del controllo. Oggi, infatti, il Governo può interpretare a sua discrezione. In base all'articolo 6, invece, il Governo, sia pure sotto il riflesso della responsabilità politica, sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni e voi avrete la possibilità di chiamare il Ministro di grazia e giustizia dinanzi alle Camere nel caso che egli non abbia consentito il transito attraverso il territorio dello Stato italiano ad un estraddando per reato politico. Quindi, ripeto, la norma rappresenta una conquista e pone un limite al potere discrezionale dell'Esecutivo, che sarebbe perfetto se si potesse agganciare ad un congegno giurisdizionale. Ma siccome questo non è attuabile, io dico che ai fini di un controllo sull'operato dell'Esecutivo dobbiamo accettare il principio, così com'è stato impostato. E non mi fermerei, come qualcuno dei colleghi ha sostenuto, alla prima parte perchè la cosa più importante, di fronte a certi stati che si reggono attraverso sistemi del tutto illiberali, è accertare non tanto se vi sia stata la deliberazione favorevole, quanto se sia stato compiuto un arbitrio sul piano delle garanzie universali di cui gode l'estraddando. Ora, in base all'articolo 6, lo Esecutivo avrà il dovere di verificare che l'estraddizione non concerna un reato politico o un reato a questo connesso e così via, mentre fino ad oggi è rimasto completamente libero non avendo noi neppure il diritto di intervenire come controllo parlamentare. L'ideale, ripeto sarebbe prevedere la garanzia giurisdizionale, ma se non è possibile stabilirla accettiamo la norma così com'è stata proposta. Del resto se questa deve essere oggetto di contestazione, sopprimiamola pure. Sapete benissimo che in

sede di Sottocommissione abbiamo discusso a lungo della questione e abbiamo convenuto che era impossibile configurare un congegno giurisdizionale.

GAVA, *ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che sia giusta la posizione del senatore Leone anche perchè, se consideriamo i tre punti che postulano il divieto della estraddizione, ci accorgiamo che essi hanno un contenuto essenzialmente politico. Mi sembra, quindi, che un giudizio, una valutazione eventualmente una sanzione politica siano valide per garantire la possibilità, anzi il dovere del rispetto della norma che dobbiamo approvare. Credo che forse in questo caso sia più competente l'autorità politica anzichè quella giurisdizionale; pertanto, qualsiasi garanzia scaturirebbe dalla possibilità di controllo del Parlamento sull'operato del Ministro di grazia e giustizia.

PETRONI. Di fronte all'alternativa di sopprimere o mantenere l'articolo 6, io propenderei più per la seconda ipotesi, perchè sono convinto che sopprimendolo veniamo a conferire maggior potere al Ministro di grazia e giustizia; mantenendolo, invece, in un certo qual modo lo condizioniamo.

GAVA, *ministro di grazia e giustizia*. Così, infatti, si viene a conferire un potere sindacabile.

PETRONI. Certamente; però restano sempre delle perplessità, sotto questo profilo; infatti, mentre le ipotesi di divieto della estraddizione (di cui all'articolo 5) ricadono sotto il vaglio del magistrato senza che il Ministro di grazia e giustizia possa pronunciarsi, noi conferiamo invece a quest'ultimo per quanto concerne il transito una potestà deliberativa, che non sappiamo fino a che punto può essere sindacabile. Ora, per conciliare l'esigenza della rapidità delle procedure con la opportunità di una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, si potrebbe forse configurare un congegno che preveda, ad esempio, il parere del rappresentante del Tribunale di Roma, oppure del Presidente della Corte di Cassazione, oppure del Pro-

curatore generale presso la stessa, in modo da togliere al Ministro il potere assoluto di adottare una decisione di ordine prevalentemente giurisdizionale che non è di sua competenza.

L E O N E, *relatore*. Convengo con quanto ha detto il senatore Petrone. Si potrebbe, infatti, dire: « previo parere del Presidente della Corte di Cassazione »; ma in tal modo si porrebbe in essere un vero e proprio procedimento giurisdizionale con la possibilità che l'estradata rivendichi il diritto di difesa e si appelli alla Convenzione per la difesa dei diritti dell'uomo. Perchè ovunque c'è un procedimento vi deve essere un diritto di difesa; quando interviene la pronuncia del magistrato, qualunque sia la nostra volontà, conferiamo automaticamente un carattere giurisdizionale al procedimento, e dove c'è un procedimento vi deve essere una garanzia di difesa, soprattutto in base alla Convenzione per la difesa dei diritti dell'uomo.

Sono certo che se voi approfondite il problema vi accorgete, che la norma proposta rappresenta una conquista; essa, infatti, pone un limite al potere discrezionale dell'Esecutivo e postula un controllo da parte del Parlamento. Qualora il Ministro abusasse del potere conferitogli, incorrerebbe oltre che nella responsabilità politica anche in quella penale; se domani, ad esempio, egli consentisse il transito di un cittadino per il quale sia vietata la estradizione, non so se questo fatto non costituirebbe un abuso di autorità censurabile dinanzi alla Corte costituzionale.

G A V A, *ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra che l'istituto del transito abbia molto minore importanza di quello della estradizione: si tratta di un procedimento di carattere più amministrativo che giurisdizionale, anche perchè le vie di transito per realizzare la estradizione sono infinite e quindi non possiamo mettere sullo stesso piano i due istituti. Ritengo, poi, che il prevedere un qualche intervento dell'autorità giudiziaria venga a scemare la responsabilità politica del Ministro, perchè è evidente che questi, allorchè si presenta dinanzi alle Camere

dicendo che la sua decisione è stata confortata dal parere conforme del Procuratore generale della Corte di cassazione, resta coperto da tale parere. Mentre a me sembra che se si vuol lasciare integra la sanzione politica e la visione politica del fatto, bisogna lasciarla pesare interamente sul Ministro, senza che egli possa coprirsi con pareri di carattere sia pure paragiurisdizionale. Ecco perchè la formula la quale non coinvolge nessuna responsabilità, comunque, del potere giudiziario, è la formula migliore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 6, nel testo coordinato proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 17 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. (*Pene principali: specie*). — « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) l'ergastolo;
- 2) la reclusione;
- 3) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

P E T R O N E. Io propongo formalmente, come emendamento l'abolizione dell'ergastolo.

L E O N E, *relatore*. Se il presidente lo permette, io proporrei di accantonare questi che sono veramente temi politici di importanza fondamentale; quindi in una delle prossime sedute, che il Presidente stabilirà preventivamente, si voterà sull'emendamento tendente all'abolizione dell'ergastolo, presentato dal senatore Petrone.

P E T R O N E. Allora la mia proposta va completata in questo senso: dovendosi accantonare l'articolo 7 per la parte relativa

all'ergastolo, accantoniamo oltre gli articoli 8 e 9 anche l'articolo 10 che stabilisce la durata della pena della reclusione, perchè sul punto della condanna massima non siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora, l'articolo 7 viene accantonato unitamente agli articoli 9 e 10.

Ritengo invece che possiamo o procedere alla votazione dell'articolo 8, concernente la pena di morte.

Ne do lettura:

Art. 8.

L'articolo 21 del Codice penale è abrogato.
(È approvato).

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. All'articolo 7 del disegno di legge si proponeva di far seguire un articolo 7-bis così concepito: « L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal presente: " Le pene principali e quelle accessorie facoltative sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna " ».

L E O N E , relatore. Però dobbiamo prima stabilire quali sono le pene facoltative.

M A R I S . Se mi è consentito, vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale sul problema delle pene. Noi, e una volta anche il senatore Salari, abbiamo avanzato queste considerazioni: stiamo discutendo sia del codice penale che dell'ordinamento penitenziario. Nell'ordinamento penitenziario noi vogliamo introdurre (dobbiamo discutere sul modo, ma in linea di massima siamo d'accordo sul principio) una esecuzione della pena che sia rivolta al recupero del reo. E questa esecuzione dovrebbe avere un carattere scientifico perchè sono previsti dei mezzi o dei sistemi di accertamento che rendono soggettivo il tipo di esecuzione. Questa è un'impostazione di carattere generale; si tratta, cioè, di trasferire la individualizzazione al momento dell'esecuzione ai fini del recupero del condannato. C'è poi un'altra questione. A un certo punto, nel nostro codice penale, noi abbiamo recepito, nel 1931, quei principi dell'azione positiva che possano far

si che anche nel momento della comminatoria il giudice possa rendere soggettiva la pena. L'articolo 133 è stato stilato in questo senso, e allora alle pene principali abbiamo aggiunto anche le misure di sicurezza, però senza che in concreto il giudice abbia la possibilità, perchè non ha nè strumenti, nè mezzi di indagine e di accertamento, di stabilire come questa pena possa essere esattamente rapportata all'individualità del reo.

A questo proposito, per coerenza e chiarezza, non possiamo assegnare, a mio avviso, al giudice, non solo il compito di stabilire una pena, ma di aggiungervi, a volte, una misura di sicurezza; ciò avrebbe la conseguenza che in sede di esecuzione, dopo aver passato il vaglio della rieducazione, il reo si può trovare a scontare una misura di sicurezza che il giudice, in sede comminatoria, gli ha assegnato in maniera astratta; cioè, il reo finisce con il pagare le conseguenze di un sistema che non è coerente.

Inoltre, tra le pene accessorie ci sono spesso dei divieti che rappresentano in sostanza vere e proprie pene; ed io ritengo che dovremmo, anche nel caso considerato, adottare la normativa già introdotta dalla legislazione per i minori: assegnamo al giudice solo il compito di dare la pena facendo diventare tutto ciò che riguarda le misure di sicurezza modalità di applicazione della pena.

L E O N E , relatore. Il senatore Maris ha posto un problema degno della massima considerazione.

Noi oggi abbiamo un sistema cosiddetto dualistico: uno riguarda le pene, l'altro le misure di sicurezza; talune misure di sicurezza, tuttavia, possono a volte configurarsi come vere e proprie pene.

Anche nel caso in esame invece di stabilire che per ogni reato è necessaria, ad esempio, la pena detentiva, potrebbe essere più utile — in considerazione di determinate personalità di soggetti — applicare al posto della pena detentiva una misura di sicurezza: obbligo di risiedere in un determinato comune e via dicendo.

Analoga proposta è stata fatta per i reati colposi per i quali si è pensato di ricorrere, nel caso di incidenti automobilistici, all'obbligo di stare in casa la domenica.

Indubbiamente, il collega Maris ha prospettato una questione che merita attento studio: si tratta, in definitiva, di aprire il sistema penale italiano — sistema unitario e forse grossolano perchè prevede solo la pena detentiva eventualmente commutabile in pena pecuniaria — ad altre forme di sanzioni.

Sarei dunque del parere di approfondire la questione anche se, per il momento, dovremmo accantonarla; personalmente ritengo effettivamente superato un sistema penale, il quale, per reati di piccola entità e di marginale consistenza, compiuti magari da soggetti emendabili, preveda solo la pena detentiva. Porto l'esempio del peculato per distrazione di piccole somme per il quale è prevista la pena della reclusione; a mio avviso, per questi casi si potrebbe comminare solo la pena accessoria della interdizione, per un certo periodo di tempo, dai pubblici uffici, che verrebbe così a diventare, per l'imputato, la pena principale.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La seconda osservazione del senatore Maris, se non vado errato, riguarda le misure di sicurezza comminate all'atto della sentenza di condono e che potrebbero risultare superflue e non necessarie.

Che cosa pensa in merito il senatore Leone?

L E O N E, *relatore*. In linea di massima sono d'accordo con quanto detto dal senatore Maris, ma vorrei ricordare alla Commissione che oggi esiste una norma, in base alla quale il Ministro di grazia e giustizia può revocare tali misure di sicurezza.

C'è piuttosto da dire che il Ministro si avvale assai raramente di tale potere e noi potremmo tentare di far sì che questo congegno funzioni meglio per il futuro.

Comunque, si tratta di un problema che, per il momento, accantonerei.

Un punto che invece desidero chiarire è che, a mio avviso, la pena deve rimanere determinata, perchè questo fatto costituisce di per sé un atto di prevenzione generale ed impedisce un lassismo, che sarebbe oltremodo pericoloso.

Espiata una parte indispensabile della pena, nulla vieta che si possa arrivare ad una liberazione condizionale e potremmo in tal modo trovare un correttivo del congegno attuale, senza con questo rivoluzionare l'intero sistema che, per quanto arcaico, non ha tuttavia mancato di dare i suoi frutti.

Il Parlamento dovrà premere sul Governo affinché alcuni istituti siano resi più accessibili ed abbia maggiore applicazione la liberazione condizionale. Il problema è molto vasto: bisogna creare degli istituti, degli uffici, che aiutino questa gente. Spesso i direttori delle carceri sono persone generose, che già operano in questo senso, ma occorre che ci sia l'assistenza legale durante l'esecuzione, in modo da poter proporre tempestivamente al Ministro i provvedimenti.

Per quello che riguarda un'apertura del sistema penale ad altre forme di pena, io sono d'accordo in via di principio. Sapete che in America vengono applicate delle pene particolari come, ad esempio, quella di copiare cinquanta volte il testo di un libro grosso come « I promessi sposi » o « La divina commedia ». Bisogna stabilire altri tipi di pena, al di fuori della massacrante pena detentiva. Convengo sulla opportunità di avviare degli studi in proposito.

Per quanto riguarda la possibilità che la misura di sicurezza sia interrotta prima dell'esecuzione, noi dobbiamo pensare alla concessione della revoca anticipata da parte del Ministro. Alla pena indeterminata sarei contrario; ma sarei favorevole a che durante l'esecuzione, quando si sia verificata una situazione di un certo rilievo, si possa concedere la libertà.

M A R I S. È un problema abbastanza grave. Secondo me, quando un magistrato infligge una pena di dieci-quindici anni di reclusione, è assurdo che poi stabilisca anche tre anni di casa di lavoro. Da una parte c'è la concezione retributiva della pena, cioè la concezione della pena come prezzo che si paga per il delitto commesso; dall'altra c'è l'idea del recupero del reo, per cui questo, dopo aver scontato la pena principale, viene costretto a fare ancora tre anni di casa di lavoro. Bisogna invece che il reo venga recuperato durante l'espiazione della pena principale.

Io ho sollevato due problemi: il primo, che il collega Leone ha esattamente illustrato, riguarda l'allargamento della sfera delle pene, perchè oggi non è più concepibile la sola reclusione e bisogna aggiungere altri tipi di pena (in ciò ci possono aiutare la legge minorile, la legge del 1957 e l'esperienza di altri Paesi); il secondo concerne le misure di sicurezza. A mio avviso, la pena stessa dovrà avere funzione recuperativa del reo.

L E O N E, *relatore*. Il problema investe la misura aggiuntiva, non quella sostitutiva; la misura di sicurezza aggiuntiva è un compromesso.

M A R I S. È un ibrido anche concettuale. Quindi, siamo d'accordo almeno sull'esigenza di svolgere, anche per il nostro prestigio di membri della Commissione giustizia del Senato, un'azione che non valga soltanto a togliere qualche annetto di pena, ma che ci qualifichi veramente sul piano della logica giuridica. Se ci impegnamo in questo senso, se siamo convinti che questo è un terreno da arare, cerchiamo di farlo in modo adeguato.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono temi molto vasti.

L E O N E, *relatore*. Sono convinto che questi temi vanno approfonditi. E sono grato al collega Maris per averli posti, anche se per ora li accantoniamo.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo l'articolo 7 bisognerebbe inserire un articolo 7-bis del seguente tenore:

« L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal seguente:

Le pene principali e quelle accessorie facoltative sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.

Le pene non facoltative conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa ».

Bisognerebbe poi sostituire l'ultimo comma dell'articolo 11, che concerne l'articolo 28 del codice penale, col seguente:

« Il giudice può stabilire in sentenza che l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi ».

L'articolo 12 del disegno di legge, concernente l'articolo 29 del codice penale, andrebbe sostituito col seguente:

« La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa, salvo che il giudice non disponga altrimenti, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ».

M A N N I R O N I. Ma questi sono emendamenti che vengono presentati soltanto oggi!

L E O N E, *relatore*. Noi demmo al Governo alcune indicazioni per stabilire tutta una nuova regolamentazione delle pene accessorie; cioè dicemmo che le pene accessorie, quando non siano automatiche (il che avviene nei casi di condanna all'ergastolo o ad una pena di reclusione di dieci anni, che comporta automaticamente l'applicazione delle pene accessorie), debbano essere sempre facoltative, non debbano cioè conseguire automaticamente; e comunque il giudice, nello stabilire le pene accessorie, debba indicare quali di queste sono da applicare nel caso concreto. Il principio di massima è che le pene accessorie sono tutte quelle note. Noi le indichiamo, queste pene accessorie; però il giudice può decidere se applicarne una sola, due, più, o tutte, soltanto caso per caso, tranne nei casi in cui l'applicazione sia automatica. L'onorevole Sottosegretario si è avvalso degli uffici del Ministero per preparare questi emendamenti.

L U G N A N O. Questi emendamenti possono essere distribuiti?

L E O N E, *relatore*. Sarebbe opportuno farne fare delle copie per distribuirle a tutti i componenti la Commissione. Non siamo in grado oggi di valutare questi emendamenti.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)25^a SEDUTA (2 luglio 1969)

MANNIRONI. Potremmo continuare su questo argomento nella seduta di domani.

LUGNANO. Sospendiamo la discussione. La riprenderemo nella seduta di domani dopo aver preso visione degli emendamenti.

LEONE, *relatore*. Rinviemo l'ulteriore esame del problema delle pene accessorie alla seduta di domani, onde consentire a tutti di approfondire lo studio degli emendamenti proposti dal Governo, e passiamo all'esame dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni resta stabilito l'accantonamento degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, relativi al problema delle pene accessorie e della loro connessione con quelle principali, per approfondire lo studio degli emendamenti proposti dal Governo.

Art. 16.

Gli articoli 41 e 42 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 41. (*Concorso di cause*). — « Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano assolutamente eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Art. 42. (*Responsabilità penale*). — « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato,

se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

LEONE, *relatore*. Ricordo che il secondo comma dell'articolo 41 del Codice penale è stato approvato in Sottocommissione con l'aggiunta », delle altre: « fino a due terzi ».

Si è svolta, invece, una vivace discussione sul terzo comma dell'articolo 42 del Codice penale e la Sottocommissione ha convenuto sulla opportunità di sopprimere solo l'avverbio: « assolutamente ».

La Sottocommissione ha altresì approvato la seconda parte dell'articolo 16, relativa all'articolo 42 del Codice penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 41 del Codice penale dopo le parole: « la pena è diminuita », le altre: « fino a due terzi ».

(È approvato).

È stato altresì presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma dell'articolo 42 del Codice penale l'avverbio: « assolutamente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo propone di inserire, dopo l'articolo 16, un articolo 16-bis del seguente tenore: « Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

25^a SEDUTA (2 luglio 1969)

L E O N E, *relatore*. Evidentemente l'onorevole Sottosegretario si riferisce alla questione posta in Commissione dal senatore Petrone e cioè che l'evento nella sua entità sia aggravato dal fatto doloso. Abbiamo discusso molto se questa sia la sede ovvero quella che disciplina le aggravanti delle lesioni e l'onorevole Sottosegretario mi ha convinto che questa è la sede.

Comunque ritengo che sia opportuno che questo emendamento sia inserito, come ultimo comma, nell'articolo 16.

L U G N A N O. A prescindere dai perfezionamenti tecnici, si tratterebbe del caso in cui uno, avendo subito una lesione, la aggravi o ne esasperi dolosamente le conseguenze. Rimane soltanto da stabilire quando cominciano le conseguenze del fatto doloso; e qui sopravviene un problema di tempestività di perizie.

L E O N E, *relatore*. È un problema di prova. A mio avviso è una norma importante e ritengo che anche la formulazione tecnica sia esatta.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Resta da stabilire se dobbiamo farne un comma aggiuntivo.

L E O N E, *relatore*. Approviamolo intanto come comma aggiuntivo, salvo a trovare in sede di coordinamento la sua collocazione esatta.

P R E S I D E N T E. Il rappresentante del Governo ed il relatore propongono allora di aggiungere alla fine dell'articolo 16 il seguente comma: « Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 16, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 51 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 51. (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — « L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

L E O N E, *relatore*. In questo articolo c'è una sola innovazione per quanto riguarda l'articolo 51 del Codice penale, e precisamente alla fine, là dove si dice: « a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ». Questo non è altro che la codificazione di un principio ormai accettato: è evidente che non c'è ordine legittimo, per il quale si possa esigere la sua esecuzione se questa costituisce manifestamente reato.

M A N N I R O N I. Vorrei proporre un emendamento di carattere formale all'ultimo comma, là dove si dice: « Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine... ». Aggiungerei la parola « stesso », per evitare una ripetizione.

L E O N E, *relatore*. È stata riportata la stessa formulazione dell'articolo 51 del Codice penale.

M A N N I R O N I. D'accordo, ma mi sembra che da un punto di vista lessicale sia opportuno l'emendamento.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

25ª SEDUTA (2 luglio 1969)

LUGNANO. Si potrebbe dire: « sulla legittimità dello stesso ».

LEONE, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Manni-roni propone allora di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 17, alle parole « dell'ordine » le seguenti: « dello stesso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 18.

L'articolo 56 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 56. (*Delitto tentato*). — « Chi, prevenendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato è l'ergastolo; e negli altri casi è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

LEONE, *relatore*. In questo articolo c'è la definizione del reato tentato. Io vorrei pregare i colleghi di riflettere un po' sulla nuova formulazione tecnica che modifica

l'articolo 56 del Codice penale, perchè si tratta di una materia molto delicata e l'innovazione è piuttosto forte.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forte fino ad un certo punto: si tratta semmai, di una modifica interessante.

LEONE, *relatore*. Perciò degna di approfondimento. La locuzione « concretamente idonei » rappresenta un'innovazione importantissima: essa infatti risolve in maniera liberale il problema della idoneità, escludendo la tesi dell'idoneità astratta. Il reato dell'articolo è esplicativo e ritengo che nel complesso si possa accettare.

LUGNANO. Sono senz'altro favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Gli articoli 59 e 60 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 59. (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — « Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui. »

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause d'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 25^a SEDUTA (2 luglio 1969)

Art. 60. (*Errore sulla persona dell'offeso*). — « Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

L E O N E , *relatore*. L'innovazione introdotta è quella relativa al primo comma, il quale dice: « Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ». È un'innovazione molto importante perchè elimina il principio della responsabilità oggettiva: pertanto ne propongo l'approvazione.

L U G N A N O . Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(*E approvato*).

Art. 20.

L'articolo 61 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 61. (*Circostanze aggravanti*). — « Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

L E O N E , *relatore*. Propongo la soppressione del punto 2), in quanto alcuni reati si commettono esclusivamente in posizione irrealistica (almeno per tutti i delitti di falso) e pertanto l'aggravante non si giustifica. Nè l'abolizione dell'aggravante del n. 2) dell'articolo 61 (di cui peraltro si è fatto grande abuso oggettivo), è in contrasto con il trattamento a favore per il reato continuato, che si basa proprio su un esiguo fenomeno che vada al di là del primo reato.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per me è ovvio.

L U G N A N O . L'articolo andrebbe tutto approfondito, e non credo che questo sia possibile stasera.

L E O N E , *relatore*. Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sul pun-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)25^a SEDUTA (2 luglio 1969)

to 7), là dove è detto: « l'aver... cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità ». Con tale norma, infatti, si è risolto un problema interpretativo di notevole importanza, stante l'attuale interpretazione giurisprudenziale che esclude l'attenuante perfino per un danno di lire cinquantamila.

M A N N I R O N I . Sono anch'io dello stesso avviso.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta che mi viene rivolta dall'onorevole relatore e dal senatore Lugnano, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI